

# Assicurazione per gli strumenti musicali

DIP – Documento informativo precontrattuale dei contratti di assicurazione danni



Compagnia: AXA Art Versicherung AG – Prodotto: **“Musical Instruments”**

Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti.

## Che tipo di assicurazione è?

Questo prodotto assicura in forma All Risks gli strumenti musicali indicati e specificati nel frontespizio di polizza.



### Che cosa è assicurato?

- ✓ La garanzia è prestata esclusivamente per gli strumenti musicali di ogni tipo, descritti e valorizzati in polizza, i relativi archetti e le custodie.
- ✓ Con questa copertura assicurativa si risarciscono i danni subiti agli oggetti assicurati a seguito di eventi accidentali o dolosi, compresi: furto, rapina atto vandalico, che ne provochino la perdita, la distruzione od il danneggiamento sia durante il trasporto che durante l'utilizzo.



### Che cosa non è assicurato?

L'assicurazione non opera per i beni non assicurati e per le garanzie non acquistate; inoltre, sono sempre esclusi i danni commessi con dolo del Contraente o dell'Assicurato e/o dei rappresentanti legali. Ogni sezione di polizza prevede delle delimitazioni riportate, con tutti i relativi dettagli, negli articoli denominati “Esclusioni”.

Di seguito alcune delle principali Esclusioni:

- ✗ Le rotture di corde, anche, plettri, pelli
- ✗ Le rotture o guasti di circuiti elettrici od elettronici o loro componenti
- ✗ La misteriosa sparizione
- ✗ Il furto avvenuto su automezzo incustodito



### Ci sono limiti di copertura?

La polizza prevede delle delimitazioni riportate, con tutti i relativi dettagli. Di seguito alcuni dei principali limiti:

- ! Danni causati dalla continua esposizione a gelo, calore, variazioni di temperatura o pressione, umidità, polvere o impurità dell'aria, radiazioni luminose.
- ! Danni causati da stato di conservazione, usura, progressivo deterioramento del bene assicurato.
- ! Danni causati dai tarli, da tarme o altri insetti, da roditori, da vermi.
- ! Danni o deterioramenti aventi la loro diretta origine in un'operazione di pulitura, riparazione o rimessa a nuovo.
- ! Danni o deterioramenti da furto o sparizione degli strumenti lasciati incustoditi all'aperto, in luoghi accessibili al pubblico e su veicoli.
- ! Danni e/o perdite da deprezzamento.
- ! Franchigia assoluta.



### Dove vale la copertura?

- ✓ L'assicurazione vale, nei termini di polizza, nei territori **dell'Europa geografica**, esclusi i Paesi ex U.R.S.S. (**salvo i Paesi Baltici**) ed i Paesi ex Jugoslavia (**salvo Slovenia e Croazia**).



### Che obblighi ho?

Quando sottoscrivi il contratto, hai il **dovere di fare dichiarazioni veritiere, esatte e complete sul rischio** da assicurare e il **dovere di comunicare**, nel corso del contratto, i **cambiamenti** che comportano un aggravamento del rischio assicurato. **Le dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti**, o l'omessa comunicazione dell'aggravamento del rischio, **possono comportare la cessazione della polizza, il mancato pagamento o il pagamento in forma ridotta del danno**.



### Quando e come devo pagare?

**Il Premio (o la prima rata) deve essere pagata al rilascio della polizza.** Se previsto il frazionamento, le rate vanno pagate alle scadenze stabilite. Il premio può essere pagato tramite assegno bancario, postale o circolare, bonifico e altri sistemi di pagamento elettronico oppure con denaro contante nei limiti previsti dalla legge. Il premio è comprensivo di imposte e oneri fiscali in vigore.



### Quando comincia la copertura e quando finisce?

Il contratto (salvo diversa pattuizione tra le Parti) è stipulato con la formula del tacito rinnovo e ha durata annua. **La copertura comincia alle ore 24:00 del giorno indicato in polizza, a condizione che sia stato pagato il premio.** In caso contrario, la copertura comincia alle ore 24:00 del giorno del pagamento. In mancanza di disdetta, la polizza si rinnova automaticamente ad ogni scadenza annuale per un altro anno e così successivamente di anno in anno.



### Come posso disdire la polizza?

Puoi impedire il rinnovo automatico della polizza inviando alla Compagnia richiesta di disdetta mediante lettera raccomandata **almeno 30 giorni prima della scadenza annuale.**

# Assicurazione per gli strumenti musicali

Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni  
(DIP aggiuntivo Danni)

Impresa: AXA Art Versicherung AG

Prodotto: "Musical Instruments"



Data ultima edizione: Gennaio 2019

**Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell'impresa.**

**Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.**

AXA Art Versicherung AG – Rappresentanza Generale per l'Italia, iscritta nell'Albo delle Imprese di assicurazione IVASS con il numero I.00032. Viale Don Luigi Sturzo, n. civico 35 – CAP 20154; città Milano; tel. +39 02 8889651; sito internet: [www.axa-art.it](http://www.axa-art.it); e-mail: [info@axa-art.it](mailto:info@axa-art.it); PEC: [axa-art@legalmail.it](mailto:axa-art@legalmail.it)

La sede legale di AXA Art Versicherung AG è situata a Colonia (Germania) in Colonia Allee 10-20, 51067, Registro delle Imprese di Colonia HR B nr. 32170, fa parte del Gruppo AXA ed è sottoposta al controllo della BaFin, quale autorità tedesca di vigilanza preposta.

AXA Art Versicherung AG – Rappresentanza Generale per l'Italia, mette a disposizione dei clienti i seguenti recapiti per richiedere eventuali informazioni sia in merito all'Impresa sia in relazione al Contratto proposto: numero telefonico +39 02 8889651 – Fax +39 02 8889659; indirizzo internet: [www.axa-art.it](http://www.axa-art.it); indirizzo di posta elettronica: [info@axa-art.it](mailto:info@axa-art.it).

In Italia l'Impresa opera in regime di stabilimento ed esercita l'assicurazione nei rami: merci trasportate, incendio ed altri elementi naturali escluso il rischio energia atomica, altri danni ai beni (con l'esclusione dei rischi bestiame e grandine), responsabilità civile generale e perdite pecuniarie. È iscritta nell'Albo delle Imprese di assicurazione IVASS con il numero I.00032.

Il patrimonio netto di AXA Art Versicherung AG, riferito all'ultimo bilancio approvato (esercizio 2017), ammonta a Euro 69.594.000,00 di cui Euro 14.637.000,00 di capitale sociale interamente versato.

Il solvency ratio al 31 dicembre 2017, ovvero la misura sintetica del grado di solidità patrimoniale della Compagnia, calcolata secondo i criteri e le modalità indicate dalla Direttiva 2009/138/CS del Parlamento Europeo e dal Regolamento delegato (UE) 2015/35, come rapporto tra Fondi propri ammissibili per la copertura del Requisito patrimoniale di solvibilità ed il Requisito stesso, è pari al 191%.

Per informazioni patrimoniali sulla Società (relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria dell'Impresa) è possibile consultare il sito: [www.axa-art.com/de/de/download](http://www.axa-art.com/de/de/download).

Al contratto si applica la legge italiana.



## Che cosa è assicurato?

Si precisa che l'ampiezza dell'impegno dell'Impresa è rapportato alle somme assicurate concordate con il Contraente.

La polizza prevede la formula "All Risks" (Tutti i Rischi) che copre qualsiasi possibile rischio ad eccezione delle limitazioni / esclusioni espressamente elencate nel testo di polizza (articolo 13 - Esclusioni).

La garanzia è prestata esclusivamente per gli strumenti musicali di ogni tipo, descritti e valorizzati in polizza, i relativi archetti e le custodie.

La Copertura giacenza vale in qualsiasi immobile o porzione di immobile a condizione che lo stesso sia protetto dai mezzi specificatamente descritti in polizza.

Si risarciscono i danni subiti dai beni assicurati a seguito di eventi accidentali o dolosi, compresi: furto, rapina, atto vandalico, che ne provochino la perdita, la distruzione o il danneggiamento sia durante il trasporto che durante l'utilizzo.

### OPZIONI CON PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO

<b>Variazioni climatiche</b>	È possibile estendere limitatamente al ripristino dello strumento, la garanzia a seguito di avvenuta variazione climatica.
<b>Deprezzamento</b>	È possibile estendere, l'indennizzo a seguito di sinistro derivato da perdita di valore dello strumento musicale, se quantificato.
<b>Trasporto</b>	È possibile estendere la garanzia trasporto e giacenza al Mondo Intero.
<b>Terremoto</b>	È possibile includere i danni materiali e diretti subiti dagli strumenti musicali assicurati per effetto di terremoto, intendendosi per tale un sommovimento brusco e repentino della crosta terrestre dovuto a cause endogene.
<b>Alluvioni e Inondazioni</b>	È possibile includere i danni materiali e diretti subiti dagli strumenti musicali assicurati per effetto di inondazioni e alluvioni anche se originati da terremoto.

### OPZIONI CON RIDUZIONE DI PREMIO

<b>Escludere la Garanzia Trasporto</b>	È possibile escludere la Garanzia Trasporto, mantenendo invariate le altre Garanzie.
--	--



## Che cosa non è assicurato?

Si precisa che, di norma, le clausole che indicano decadenze o nullità delle garanzie sono riportate mediante caratteri di particolare evidenza, più precisamente sono evidenziate in grassetto.

<b>Rischi esclusi</b>	<p>I danni verificatisi in occasione di atti di guerra anche civile, invasione, occupazione militare, ostilità (con o senza dichiarazione di guerra), rivolta, insurrezione, esercizio di potere usurpato, confische, requisizioni, distruzioni o danneggiamenti per ordine di qualsiasi governo od autorità di fatto o di diritto.</p> <p>I danni verificatisi in occasione di esplosioni o di emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazione del nucleo dell'atomo, come pure in occasione di radiazioni provocate da accelerazione artificiale di particelle atomiche.</p> <p>I danni causati dalla continua esposizione a gelo, calore, variazione di temperatura o pressione, umidità, polvere od impurità dell'aria, radiazioni luminose.</p> <p>I danni causati da stato di conservazione, usura, progressivo deterioramento dell'oggetto assicurato.</p> <p>I danni causati dai tarli, da tarme o altri insetti, da roditori, da vermi.</p> <p>Le rotture di corde, anze, plettri, pelli.</p> <p>Le rotture o guasti di circuiti elettrici od elettronici o loro componenti.</p> <p>I danni o deterioramenti aventi la loro diretta origine in un'operazione di pulitura, riparazione o rimessa a nuovo.</p> <p>I danni o deterioramenti da furto o sparizione degli strumenti lasciati incustoditi: all'aperto, in luoghi accessibili al pubblico e su veicoli.</p> <p>I danni e/o perdite da deprezzamento.</p> <p>I trasporti via nave, fatti salvi quelli a mezzo traghetto.</p> <p>I danni causati, determinati od agevolati con dolo o colpa grave dall'Assicurato o dal Contraente. Qualora il Contraente o l'Assicurato non siano persone fisiche, la disposizione si applica in relazione al dolo o colpa grave dei legali rappresentanti, degli amministratori, dei preposti che siano investiti di poteri decisionali; in caso di società di persone, la disposizione si applica in relazione al dolo o colpa grave dei soci illimitatamente responsabili.</p> <p>I danni determinati od agevolati con dolo o colpa grave da parenti, fino al terzo grado od affini, del Contraente e/o dell'Assicurato o da persone del cui operato essi debbano rispondere.</p> <p>I danni determinati od agevolati con dolo o colpa grave da dipendenti del Contraente e/o dell'Assicurato, dalle persone del cui operato essi debbano rispondere nonché da coloro che sono incaricati della sorveglianza dei locali. In tali ipotesi, i danni sono ricompresi in assicurazione, qualora il Contraente e/o l'Assicurato agiscano giudizialmente contro gli autori, diretti o che abbiano concorso ad agevolare il fatto, ed essi stessi non agiscano in rivalsa contro di essi.</p>
-----------------------	--

	<p>Gli ammanchi o smarrimenti di qualsiasi genere, nonché la mancanza di strumenti musicali rilevata in occasione di inventario.</p> <p>I danni causati da o conseguenti a estorsioni o truffe.</p> <p>I danni verificatisi in occasione di eruzioni vulcaniche, maremoti, maree e fenomeni di acqua alta.</p> <p>I danni verificatisi in occasione di allagamenti, inondazioni e alluvioni.</p> <p>I danni verificatisi in occasione di terremoti.</p> <p>I danni conseguenti ad atto di confisca del bene.</p> <p>I danni indiretti in genere anche se conseguenti ad un danno materiale indennizzabile.</p> <p>I danni verificatisi in occasione o conseguenti ad uso improprio dei beni assicurati.</p>
--	---



### Ci sono limiti di copertura?

Si precisa che, di norma, le clausole che indicano limitazioni delle garanzie sono riportate mediante caratteri di particolare evidenza, più precisamente sono evidenziate in grassetto.

Il Contraente / Assicurato che esagera dolosamente l'ammontare del danno, dichiara distrutti o sottratti beni che non esistevano al momento del sinistro, occulta, sottrae o manomette beni salvati, adopera a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, altera le tracce e i residui del sinistro o facilita il progresso di questo o – se si tratta di furto o rapina – altera le tracce e gli indizi materiali del reato, perde il diritto all'indennizzo.

Salvo il caso previsto dall'art. 1914 del C.C. per nessun titolo la Società potrà essere tenuta a pagare somma maggiore di quella assicurata.

La Società non rinuncia al diritto di surrogazione di cui all'art. 1916 del C.C.



### Che obblighi ho? Quali obblighi ha l'Impresa?

Si precisa che, di norma, le clausole che indicano oneri a carico del Contraente o dell'Assicurato sono riportate mediante caratteri di particolare evidenza, più precisamente sono evidenziate in grassetto.

#### Cosa fare in caso di sinistro

**Denuncia di sinistro:** in caso di sinistro, il Contraente o l'Assicurato deve:

1. come previsto dall'art. 1914 C.C., adottare immediatamente tutti i provvedimenti necessari per limitare le conseguenze e salvaguardare i beni assicurati;
2. denunciare l'accaduto all'Autorità giudiziaria o di Polizia del luogo ove si trova;
3. ai sensi dell'art. 1913 C.C., darne avviso alla Società entro 5 giorni da quando ne è avvenuto a conoscenza a mezzo raccomandata, telegramma o telefax, specificando le circostanze dell'evento e l'importo approssimativo del danno;
4. predisporre un elenco dettagliato dei danni subiti, mettendo a disposizione della Società o dei Periti i suoi registri, conti, fatture o qualsiasi documento utile alla determinazione dell'indennizzo;
5. conservare, fino ad avvenuta liquidazione del danno, i residui e le tracce del sinistro senza avere, per tale titolo, diritto ad indennizzo.

**Assistenza diretta/in convenzione:** non sono fornite prestazioni direttamente all'assicurato da enti/strutture convenzionate con l'Impresa.

**Prescrizione:** in assenza di comunicazione fra le Parti, dopo due anni il sinistro cade in prescrizione.

#### Dichiarazioni inesatte o reticenti

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e dell'Assicurato, relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893, 1894 Codice Civile.

Le dichiarazioni inesatte, le reticenze o le omissioni del Contraente e/o Assicurato relativamente a circostanze influenti sulla valutazione del rischio non sono causa di annullamento del contratto, ove chi le ha rese possa provare a essersi così comportato in assenza di dolo o colpa grave. Spetta alla Società il maggior premio conseguente al maggior rischio a decorrere dal momento in cui si è verificata la circostanza che costituisce l'oggetto della dichiarazione inesatta o della reticenza.

#### Obblighi della Società

Verificata l'operatività della garanzia, valutato il danno e ricevuta la necessaria documentazione, la Società deve provvedere al pagamento dell'indennizzo entro 30 giorni, sempre che non sia stata fatta opposizione.

Se, a seguito del sinistro, è stato aperto un procedimento, civile o penale, la Società corrisponderà l'indennizzo solo a seguito di presentazione del certificato di chiusa inchiesta ovvero di sentenza passata in giudicato da cui risultino la legittimazione dell'assicurato e l'assenza di cause di esclusione o di inoperatività della garanzia assicurativa.

In caso di distruzione o perdita totale la Società corrisponde una somma pari al valore dello strumento nel luogo ed al momento del sinistro, dedotti eventuali recuperi. In caso di danneggiamento suscettibile di riparazione la Società corrisponde il costo della riparazione più gli eventuali costi di trasporto da e per il riparatore col limite massimo della differenza tra il valore che lo strumento aveva al momento e nel luogo del sinistro e quello dello strumento nello stato in cui si trova dopo il sinistro.



## Quando e come devo pagare?

<b>Premio</b>	<p>I premi devono essere pagati all'Intermediario alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società. Il premio può essere pagato tramite assegno bancario, postale o circolare e altri sistemi di pagamento elettronico oppure in contanti per importi non superiori a settecentocinquanta euro annui per ciascun contratto.</p> <p>Il premio è determinato per periodi di assicurazione di un anno (salvo per eventuali polizze di durata inferiore c.d. polizze temporanee). Se concesso il frazionamento del premio in più rate non è previsto alcun interesse di frazionamento.</p> <p>Il premio è comprensivo di imposte e oneri fiscali in vigore.</p>
<b>Rimborso</b>	<p>Dopo ogni sinistro e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, la Società o il Contraente può recedere dall'assicurazione a mezzo raccomandata A/R da inviare al Contraente con preavviso di 30 giorni. In tal caso a Società, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte di premio al netto delle imposte, relativa al periodo di rischio non corso.</p>



## Quando comincia la copertura e quando finisce?

<b>Durata</b>	<p>Il contratto decorre dalle h. 24 del giorno effettivo di pagamento del premio da parte del Contraente ed è stipulato nella forma "tacito rinnovo". Pertanto, in mancanza di disdetta nei modi e nei tempi previsti, si rinnova tacitamente. In caso di disdetta regolarmente inviata, la garanzia cessa alla scadenza del contratto e non trova applicazione il periodo di tolleranza di 30 giorni.</p>
<b>Sospensione</b>	<p>Qualora il Contraente non paga i premi o le rate di premio successive, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 30° giorno successivo a quello della scadenza.</p> <p>Parimenti la stessa sospensione decorre nel caso in cui il Contraente non paghi entro 30 giorni dalla presentazione della eventuale appendice di Regolazione Premio che regola le eventuali movimentazioni in entrata e uscita degli strumenti musicali e della conseguente appendice di Riforma / Quietanza.</p>



## Come posso disdire la polizza?

<b>Ripensamento dopo la stipulazione</b>	<p>Il contratto non prevede il diritto del Contraente di recedere dal contratto entro un determinato termine dalla stipula dello stesso per eventuale ripensamento.</p>
<b>Risoluzione</b>	<p>È possibile impedire il rinnovo automatico della polizza inviando all'Impresa richiesta di disdetta mediante lettera raccomandata almeno 30 giorni prima della scadenza annuale.</p> <p>Il Contraente dopo ogni sinistro e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, può recedere dall'assicurazione a mezzo raccomandata A/R da inviare alla Società con preavviso di 30 giorni. Entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, la Società rimborsa la parte di premio al netto delle imposte, relativa al periodo di rischio non corso.</p>



## A chi è rivolto questo prodotto?

MUSICAL INSTRUMENTS è un prodotto con formula "All risks" rivolto all'assicurazione degli strumenti musicali e relativi archetti e custodie qualora presenti.



## Quali costi devo sostenere?

**Costi di intermediazione:** le provvigioni relative al prodotto possono differire in base all'intermediario alla quale è assegnata la polizza. Il costo di intermediazione medio (senza considerare eventuali rappels e simili), cioè la provvigione ricorrente annuale standard di prodotto è circa il 20% del premio assicurativo imponibile (al netto delle imposte).

**Compensi:** il totale da pagare può essere comprensivo dell'eventuale compenso concordato con l'intermediario per l'attività di consulenza e assistenza prestata, come consentito dall'art. 106 e ss. del Codice delle Assicurazioni private e relative norme di attuazione. L'importo del compenso è riconosciuto ad ogni ricorrenza annuale della polizza e non è in alcun modo una componente del premio assicurativo, né ad esso assimilabile.

**COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?**

<b>All'Impresa assicuratrice</b>	<p>Gli eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri, devono essere inoltrati per iscritto a: <b>AXA Art Versicherung AG - Rappresentanza Generale per l'Italia</b> <b>Ufficio Reclami</b> Viale Don Luigi Sturzo, 35 - 20154 Milano Tel. 02/888.965.1 - Fax. 02/888.965.59 E-mail: UfficioReclami@axa-art.it</p> <p>avendo cura di indicare almeno i seguenti dati:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• nome e cognome, indirizzo completo del reclamante e recapito telefonico del reclamante;</li><li>• numero della polizza AXA Art e nominativo del Contraente;</li><li>• numero e data del sinistro al quale si fa riferimento;</li><li>• indicazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l'operato;</li><li>• breve descrizione del motivo di lamentela;</li><li>• ogni altra indicazione e documento utile per descrivere le circostanze.</li></ul> <p>Sarà cura della Compagnia comunicare gli esiti del reclamo entro il termine di 45 giorni dalla data di ricevimento del reclamo. Si segnala che a fronte dell'entrata in vigore del Provvedimento IVASS n. 46 del 26 novembre 2016, per eventuali reclami aventi ad oggetto il comportamento di un Agente piuttosto che di un collaboratore/dipendente di quest'ultimo, il termine di riscontro di cui sopra potrà essere sospeso per un periodo di 15 giorni, al fine di garantire il contraddittorio con l'intermediario di cui sopra e consentire allo stesso di effettuare le necessarie integrazioni istruttorie e di esprimere le proprie posizioni relativamente all'oggetto del reclamo così come previsto dalla normativa vigente. Nel caso di mancato o parziale accoglimento, nella risposta verrà fornita una chiara spiegazione della posizione assunta sia dall'Impresa che dall'Agente interessato in relazione al reclamo stesso ovvero della sua mancata risposta.</p>
<b>All'IVASS</b>	<p>Qualora l'esponente non si ritenga soddisfatto dall'esito del reclamo o in assenza di riscontro nel termine massimo di 45 giorni, potrà rivolgersi a <b>IVASS</b> - Servizio Tutela degli Utenti – Via del Quirinale, 21 – 00187 ROMA (Fax 06.42133206 – PEC: tutela.consumatore@pec.ivass.it) fornendo copia del reclamo già inoltrato ad AXA Art Versicherung AG – Rappresentanza Generale per l'Italia e nel caso il relativo riscontro anche utilizzando il modello presente nel sito dell'IVASS <a href="http://www.ivass.it">www.ivass.it</a> alla sezione “per i Consumatori – Reclami”.</p>
<b>PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali:</b>	
<b>Mediazione</b>	<p>Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito <a href="http://www.giustizia.it">www.giustizia.it</a> (Legge 9/8/2013 n. 98).</p>
<b>Negoziazione assistita</b>	<p>Tramite richiesta del proprio avvocato all'Impresa assicuratrice.</p>
<b>Conciliazione paritetica gratuita per l'Assicurato</b>	<p>Tramite una delle Associazioni dei consumatori aderenti al sistema e indirizzando una richiesta di conciliazione secondo le modalità descritte sui siti: <a href="http://www.ivass.it">www.ivass.it</a> e <a href="http://www.ania.it">www.ania.it</a>.</p>
<b>Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie (arbitrato)</b>	<p><b>Arbitrato irrituale:</b> laddove espressamente previsto dalle Condizioni di Assicurazione, eventuali controversie relative alla determinazione del valore del danno saranno devolute ai consulenti tecnici nominati da ciascuna delle Parti sottoscrittrici il contratto. Per attivare la procedura, è necessario comunicare all'Impresa la volontà di dare avvio alla stessa. L'Impresa provvederà a dare riscontro al richiedente indicando il nominativo del proprio consulente tecnico e la procedura seguirà le modalità espressamente indicate nella relativa previsione di polizza.</p> <p>Qualora per la risoluzione di eventuali controversie si dovesse ricorrere in arbitrato, così come regolamentato dall'articolo 6 – Controversie, Nomine dei periti e relativo mandato, delle Norme che regolano i casi di sinistro, si rammenta la possibilità in ogni caso di rivolgersi all'Autorità Giudiziaria.</p>

**PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA NON DISPONE DI UN'AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE NON POTRAI CONSULTARE TALE AREA, NÉ UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO.**



**XL Art & Lifestyle**

# MUSICAL INSTRUMENTS

## **CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE COMPRESIVE DEL GLOSSARIO E DELL'INFORMATIVA SULLA PRIVACY**

**PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE LEGGERE ATTENTAMENTE IL SET INFORMATIVO**

**Contratto di assicurazione all risks  
per gli strumenti musicali**

**Edizione gennaio 2019**

AXA Art Versicherung AG – Colonia Allee 10-20 – 51067 Köln - Germania  
Capitale Interamente versato Euro 14.637.000 – Sede Köln – Registro Imprese Köln HR B Nr. 32170  
Rappresentanza Generale per L'Italia – Viale Don Luigi Sturzo, 35 - 20154 Milano – Italia  
Tel. (+39) 02.888.965.1 - Fax (+39) 02.888.965.59 – Internet: [www.axa-art.it](http://www.axa-art.it) – E-mail: [info@axa-art.it](mailto:info@axa-art.it)  
Ufficio del Registro delle Imprese di Milano, C.F. e P. IVA n. 13199040158 - Numero R.E.A. della C.C.I.A.A. di Milano 1623881



## Glossario / Definizioni

Alle seguenti definizioni le parti attribuiscono il significato qui precisato:

- a) **Assicurato:** il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione;
- b) **Assicurazione:** il contratto di assicurazione che costituisce prova scritta ex art.1888 C.C.;
- c) **Contraente:** il soggetto che stipula l'assicurazione;
- d) **Custodia:** contenitore appositamente predisposto per il trasporto dello strumento musicale e/o per riporre lo stesso.
- e) **Deprezzamento:** la diminuzione di valore commerciale subita dall'oggetto, dopo il restauro effettuato con l'accordo della Società, rispetto a quello che aveva immediatamente prima del sinistro;
- f) **Indennizzo:** la somma dovuta dalla Società in caso di sinistro;
- g) **Polizza:** il documento che riporta le disposizioni che disciplinano l'assicurazione nonché tutte le eventuali modifiche che siano allo stesso apportate, mediante appendici o allegati, durante il periodo di validità;
- h) **Premio:** la somma dovuta dal Contraente alla Società;
- i) **Rischio:** la probabilità che si verifichi il sinistro e l'entità dei danni che possono derivarne;
- l) **Sinistro:** il verificarsi del fatto dannoso. I danni o le perdite che si verifichino nella medesima ubicazione e che siano riconducibili alla stessa causa costituiscono un unico sinistro;
- m) **Società:** AXA Art Versicherung AG;
- n) **Stima accettata** il valore commerciale attribuito all'oggetto di comune accordo fra le Parti;
- o) **Valore commerciale:** il prezzo corrente dello strumento musicale o quello che potrebbe essergli attribuito nel mercato;
- p) **Valore dichiarato:** il valore indicato dal Contraente o dall'Assicurato, restando a carico di questi la prova del reale valore commerciale dell'oggetto colpito da sinistro;
- q) **Veicoli:** come definiti dall'art. 47 comma b), c), d) del "Nuovo codice della strada", decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285 e successive modificazioni; sono compresi nella definizione i treni e gli aeroplani.

## **C.G.A. – Norme che regolano l'assicurazione in generale**

### **Art. 1 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio.**

**Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e dell'Assicurato, relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893, 1894 C.C.**

### **Art. 2 - Pagamento del premio e decorrenza della garanzia.**

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati, altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento. I premi devono essere pagati all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società. **Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 30° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento**, fermi le successive scadenze ed il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell'art. 1901 C.C.

### **Art. 3 - Modifiche dell'assicurazione.**

Le eventuali modificazioni dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

### **Art. 4 - Aggravamento del rischio.**

Il Contraente, o l'Assicurato, deve dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento del rischio. **Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi dell'art. 1898 C.C.**

### **Art. 5 - Diminuzione del rischio.**

Nel caso di diminuzione del rischio la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successivi alla comunicazione del Contraente, o dell'Assicurato, ai sensi dell'art. 1897 C.C. e rinuncia al relativo diritto di recesso.

### **Art. 6 - Recesso in caso di sinistro.**

Dopo ogni sinistro e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, le Parti possono recedere dall'assicurazione con preavviso di 30 giorni. In tal caso la Società, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte di premio netto relativa al periodo di rischio non corso.

### **Art. 7 - Proroga dell'assicurazione e periodo di assicurazione.**

**In mancanza di disdetta, mediante lettera raccomandata spedita alla Società almeno 30 giorni prima della scadenza, l'assicurazione di durata non inferiore ad un anno è prorogata per un anno e così successivamente.** Per i casi nei quali la legge od il contratto si riferiscono al periodo di assicurazione, questo si intende stabilito nella durata di un anno, salvo che l'assicurazione sia stata stipulata per una minore durata, nel qual caso esso coincide con la durata del contratto.

### **Art. 8 - Oneri fiscali.**

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.

### **Art. 9 - Legge applicabile. Rinvio.**

Il presente contratto è regolato dalla legge italiana. La giurisdizione applicabile alle controversie relative al presente contratto è individuata in base alle norme vigenti. Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

### **Art. 10 - Buona fede.**

Le dichiarazioni inesatte e le reticenze del Contraente e/o Assicurato relative a circostanze influenti sulla valutazione del rischio non sono causa di annullamento del contratto, ove chi le ha rese possa provare di essersi così comportato in assenza di dolo o colpa grave. Spetta alla Società il maggior premio conseguente al maggior rischio a decorrere dal momento in cui si è verificata la circostanza che costituisce l'oggetto della dichiarazione inesatta o della reticenza.

### **Art. 11 – Comunicazione tra le Parti.**

Tra le Parti tutte le comunicazioni devono essere effettuate per iscritto. **Le comunicazioni dell'Assicurato e/o del Contraente vanno indirizzate alla Società nella sede indicata in polizza.** Le comunicazioni della Società vanno indirizzate alla sede del Contraente indicato in polizza.

## C.G.A. – Norme che regolano l'assicurazione strumenti musicali

### Che cosa è assicurato

---

#### Art. 12 - Oggetto dell'Assicurazione.

Nei limiti ed alle condizioni che seguono la Società, in corrispettivo del premio convenuto, si obbliga ad indennizzare l'Assicurato dei danni materiali e diretti a seguito di eventi accidentali, **non espressamente esclusi (art. 13 – Esclusioni)**, che provochino la perdita, la distruzione od il danneggiamento degli strumenti musicali e delle relative custodie descritti in polizza. L'Assicurazione vale anche se gli oggetti sono dati a terze persone in uso, per custodia, per manutenzione, fermo il diritto per la Società di rivalersi verso dette terze persone.

### Che cosa non è assicurato

---

#### Art. 13 - Esclusioni.

##### Sono esclusi dall'assicurazione:

- a) i danni verificatisi in occasione di atti di guerra anche civile, invasione, occupazione militare, ostilità (con o senza dichiarazione di guerra), rivolta, insurrezione, esercizio di potere usurpato, confische, requisizioni, distruzioni o danneggiamenti per ordine di qualsiasi governo od autorità di fatto o di diritto;
- b) i danni verificatisi in occasione di esplosioni o di emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazione del nucleo dell'atomo, come pure in occasione di radiazioni provocate da accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- c) i danni causati dalla continua esposizione a gelo, calore, variazione di temperatura o pressione, umidità, polvere od impurità dell'aria, radiazioni luminose;
- d) danni causati da stato di conservazione, usura, progressivo deterioramento dell'oggetto assicurato;
- e) i danni causati dai tarli, da tarme o altri insetti, da roditori, da vermi;
- f) rotture di corde, ance, plettri, pelli;
- g) rotture o guasti di circuiti elettrici od elettronici o loro componenti;
- h) i danni o deterioramenti aventi la loro diretta origine in un'operazione di pulitura, riparazione o rimessa a nuovo;
- i) i danni o deterioramenti da furto o sparizione degli strumenti lasciati incustoditi all'aperto, in luoghi accessibili al pubblico e su veicoli;
- j) i danni e/o perdite da deprezzamento;
- k) i trasporti via nave, fatti salvi quelli a mezzo traghetto;
- l) i danni causati, determinati od agevolati con dolo o colpa grave dall'Assicurato o dal Contraente. Qualora il Contraente o l'Assicurato non siano persone fisiche, la disposizione si applica in relazione al dolo o colpa grave dei legali rappresentanti, degli amministratori, dei preposti che siano investiti di poteri decisionali; in caso di società di persone, la disposizione si applica in relazione al dolo o colpa grave dei soci illimitatamente responsabili;
- m) i danni determinati od agevolati con dolo o colpa grave da parenti, fino al terzo grado od affini, del Contraente e/o dell'Assicurato o da persone del cui operato essi debbano rispondere;
- n) i danni determinati od agevolati con dolo o colpa grave da dipendenti del Contraente e/o dell'Assicurato, dalle persone del cui operato essi debbano rispondere nonché da coloro che sono incaricati della sorveglianza dei locali. In tali ipotesi, i danni sono ricompresi in assicurazione, qualora il Contraente e/o l'Assicurato agiscano giuridicamente contro gli autori, diretti o che abbiano concorso ad agevolare il fatto, ed essi stessi non agiscano in rivalsa contro di essi;
- o) gli ammanchi o smarrimenti di qualsiasi genere, nonché la mancanza di strumenti musicali rilevata in occasione di inventario;
- p) i danni causati da o conseguenti a estorsioni o truffe;
- q) i danni verificatisi in occasione di eruzioni vulcaniche, maremoti, maree e fenomeni di acqua alta;
- r) i danni verificatisi in occasione di allagamenti, inondazioni e alluvioni;
- s) i danni verificatisi in occasione di terremoti;
- t) i danni conseguenti ad atto di confisca del bene;
- u) i danni indiretti in genere anche se conseguenti ad un danno materiale indennizzabile;
- v) i danni verificatisi in occasione o conseguenti ad uso improprio dei beni assicurati.

#### Art. 14 - Conservazione degli strumenti. Particolari difese.

Il Contraente e l'Assicurato devono conservare, usare e manipolare gli strumenti secondo i criteri del buon padre di famiglia. In particolare nei periodi di non uso, gli strumenti devono essere riposti nelle apposite ed idonee custodie, se esistenti per il tipo di strumento. **Se per tutti o parte degli strumenti sono previste**

## **C.G.A. – Norme che regolano l'assicurazione strumenti musicali e il sinistro**

**in polizza particolari cautele, difese o prescrizioni per la conservazione, la Società è obbligata solo se tali previsioni sono rispettate.**

### **Art. 15 – Titorarietà dei diritti nascenti dalla polizza.**

Le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dalla polizza non possono essere esercitati che dal Contraente e dalla Società. Spetta in particolare al Contraente compiere gli atti necessari all'accertamento ed alla liquidazione dei danni. L'accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per l'Assicurato, restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa. L'indennizzo liquidato a termini di polizza non può tuttavia essere pagato se non nei confronti o col consenso dei titolari dell'interesse assicurato.

### **Cosa fare in caso di sinistro**

---

#### **Art. 16 - Obblighi in caso di sinistro.**

In caso di sinistro l'Assicurato deve:

- a) come previsto dall'art. 1914 C.C., adottare immediatamente tutti i provvedimenti necessari per limitarne le conseguenze e salvaguardare i beni assicurati;
- b) denunciare l'accaduto all'Autorità giudiziaria o di Polizia del luogo;
- c) ai sensi dell'art. 1913 C.C., darne avviso alla Società entro 5 giorni da quando ne è venuto a conoscenza a mezzo raccomandata, telegramma o telefax specificando le circostanze dell'evento e l'importo approssimativo del danno;
- d) predisporre un elenco dettagliato dei danni subiti, mettendo a disposizione della Società o dei Periti i suoi registri, conti, fatture o qualsiasi documento utile alla determinazione dell'indennizzo;
- e) conservare, fino ad avvenuta liquidazione del danno, i residui e le tracce del sinistro senza avere, per tale titolo, diritto ad indennizzo.

#### **Art. 17 – Esagerazione dolosa del danno.**

Il Contraente e/o l'Assicurato che esagera dolosamente l'ammontare del danno, dichiara distrutte cose che non esistevano al momento del sinistro, occulta, sottrae o manomette cose salvate, adopera a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, altera le tracce ed i residui del sinistro o facilita il progresso di questo, perde il diritto all'indennizzo.

#### **Art. 18 - Procedura per la valutazione del danno.**

La liquidazione dei danni avviene mediante accordo diretto fra le Parti oppure, a richiesta di una di esse, deve effettuarsi mediante Periti nominati uno dalla Società ed uno dall'Assicurato, con apposito atto unico.

I due Periti devono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo, rendendo noto il fatto con apposito verbale sottoscritto da entrambi, o anche prima su richiesta di uno di essi. Il terzo Perito interviene soltanto in sulla materia di disaccordo e le decisioni sono prese a maggioranza.

Se una delle Parti non provvede alla nomina del proprio Perito o se i Periti non si accordano su quella del terzo, tali nomine vengono demandate, ad iniziativa della parte più diligente, al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è avvenuto.

Se una delle Parti lo richiede, il terzo Perito deve essere scelto fuori dalla provincia in cui è avvenuto il sinistro. Ciascuna delle Parti sostiene la spesa del proprio Perito; quella del terzo Perito fa carico per metà all'Assicurato, che conferisce alla Società la facoltà di liquidare e pagare detta spesa e di detrarre la quota da lui dovuta dall'indennizzo spettantegli.

#### **Art. 19 - Mandato dei Periti liquidatori.**

I periti devono:

- a) indagare sulle circostanze di tempo e di luogo e sulle modalità del sinistro, accertandone le cause per quanto possibile;
- b) verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del sinistro esistevano circostanze che avevano mutato il rischio e non erano state comunicate;
- c) verificare se l'Assicurato ha adempiuto agli obblighi di cui all'art. 15;
- d) verificare l'esistenza, la qualità, la quantità ed il valore degli strumenti musicali illesi, perduti, distrutti, danneggiati;
- e) procedere alla stima ed alla liquidazione del danno e delle spese, in conformità alle disposizioni contrattuali.

I risultati delle operazioni peritali concretati dai Periti concordi, oppure dalla maggioranza nel caso di perizia collegiale, devono essere raccolti in apposito verbale (con allegate le stime dettagliate) da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti. Tali risultati obbligano le Parti, rinunciando queste fin da ora a qualsiasi

## **C.G.A. – Norme che regolano il sinistro**

impugnativa, salvo il caso di dolo o di evidente violazione dei patti contrattuali e salvo rettifica degli errori materiali di conteggio. La perizia collegiale e' valida anche se il Perito dissenziente si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri Periti nel verbale definitivo di perizia. I Periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità giudiziaria.

### **Art. 20 - Determinazione dell'indennizzo.**

In caso di distruzione o perdita totale la Società corrisponde una somma pari al valore dello strumento nel luogo ed al momento del sinistro, dedotti eventuali recuperi. In caso di danneggiamento suscettibile di riparazione la Società corrisponde il costo della riparazione più gli eventuali costi di trasporto da e per il riparatore col limite massimo della differenza tra il valore che lo strumento aveva al momento e nel luogo del sinistro e quello dello strumento nello stato in cui si trova dopo il sinistro. Non si tiene conto nella determinazione del valore e dell'indennizzo di deprezzamento, valori affettivi o mancati introiti per mancato uso.

### **Art. 21 - Assicurazione parziale.**

Se dalle stime fatte risulta che i valori di uno o più strumenti, presi ciascuno separatamente, eccedevano al momento del sinistro le somme rispettivamente assicurate per gli strumenti stessi, l'Assicurato sopporta la parte proporzionale di danno per ciascuno strumento relativamente al quale è risultata l'eccedenza, esclusa ogni compensazione con somme assicurate riguardanti altri strumenti.

Tale criterio non si applica quando per la totalità degli oggetti in garanzia, l'assicurazione sia prestata con stima accettata. Se detta stima riguarda solo parte degli strumenti assicurati, il criterio di cui al primo comma si applica per la parte restante.

### **Art. 22 - Limite massimo di indennizzo.**

Salvo il caso previsto dall'art. 1914 C.C., per nessun titolo la Società potrà essere tenuta a pagare somma maggiore di quella assicurata. L'Assicurato non ha diritto di abbandonare alla Società ne' in tutto ne' in parte gli strumenti musicali residuati o salvati dal sinistro.

### **Art. 23 - Pagamento dell'indennizzo.**

Verificata l'operatività della garanzia, valutato il danno e ricevuta la necessaria documentazione, la Società deve provvedere al pagamento dell'indennizzo entro 30 giorni, sempre che non sia stata fatta opposizione. **Se è stata aperta una procedura giudiziaria sulla causa del sinistro, il pagamento sarà effettuato qualora dal procedimento stesso risulti che non ricorre alcuno dei casi previsti dall'art.13 lettere i), l), m) ed n).**

A seguito del pagamento dell'indennizzo per danno o perdita totale, l'accettazione dell'importo liquidato comporterà la rinuncia del proprietario, in favore della Società, alla proprietà del bene medesimo, con facoltà della Società stessa di avvalersene o meno, fermo restando il diritto del proprietario all'indennizzo.

Se, a seguito del sinistro, è stato aperto un procedimento, civile o penale, la Società corrisponderà l'indennizzo solo a seguito di presentazione del certificato di chiusa inchiesta ovvero di sentenza passata in giudicato da cui risultino la legittimazione dell'assicurato e l'assenza di cause di esclusione o di inoperatività della garanzia assicurativa.

### **Art. 24 - Recupero degli oggetti di cui alla denuncia di sinistro.**

Se gli oggetti di cui alla denuncia di sinistro vengono recuperati in tutto od in parte, l'avente titolo all'indennizzo deve darne avviso alla Società. Tali oggetti sono di proprietà della Società qualora essa abbia indennizzato integralmente il danno a termini di polizza. La Società può consentire all'avente titolo di riacquistare la proprietà degli oggetti ove questi provveda a restituire alla Società l'intero importo liquidatogli a titolo d'indennizzo per gli oggetti medesimi.

Qualora la Società abbia liquidato solo parzialmente il danno, gli oggetti restano di proprietà dell'avente titolo, fermo il suo obbligo di restituire alla Società l'intero importo liquidatogli a titolo d'indennizzo per gli oggetti medesimi.

Ove gli oggetti di cui alla denuncia di sinistro vengano recuperati, in tutto o in parte, prima del pagamento dell'indennizzo, la Società è tenuta ad indennizzare, per gli oggetti recuperati, soltanto i danni patiti dai medesimi in conseguenza del fatto che ha determinato la denuncia di sinistro. Se, a seguito del recupero, si accerti che gli oggetti sono di qualità o valore diversi da quelli presi come riferimento per la determinazione del danno, gli oggetti restano nella disponibilità dell'avente titolo che si obbliga a restituire alla Società l'intero importo eventualmente liquidatogli a titolo d'indennizzo per gli oggetti medesimi, fermo l'obbligo della Società di indennizzare soltanto i danni patiti dagli oggetti in conseguenza del fatto che ha determinato la denuncia di sinistro.

## C.G.A. – Condizioni Addizionali

Le seguenti "Condizioni Addizionali" sono sempre operanti:

### **1. ALTRE UBICAZIONI**

Gli strumenti musicali assicurati con il presente contratto, possono essere collocati ed ivi s'intendono garantiti, in immobili o porzioni di immobili, diversi da quello descritto in premessa, a condizione che gli stessi siano così protetti:

- ogni apertura verso l'esterno, situata in linea verticale a meno di 4 mt. dal suolo e/o da ripiani accessibili dall'esterno, munita per tutta la sua estensione di robusti serramenti di legno, materia plastica rigida, vetro antisfondamento, metallo o lega metallica, chiusi con serrature di sicurezza a più mandate, lucchetti di sicurezza od altri idonei congegni manovrabili esclusivamente dall'interno, oppure dotata di inferriate con luci impraticabili.

### **2. SISTEMI DI SICUREZZA**

La garanzia furto è operante a condizione che i mezzi (serramenti in legno, in materia plastica rigida, inferriate e quant'altro di simile) posti a chiusura ed a protezione delle aperture dei locali contenenti gli strumenti assicurati, abbiano caratteristiche tali che la rottura, effrazione, scasso, rimozione o deformazione, possa avvenire solo ricorrendo a grimaldelli, arnesi da scasso o simili mezzi artificiali.

**Nel caso in cui le aperture dei locali siano poste a meno di 4 metri dal suolo o da superfici praticabili per via ordinaria dall'esterno e non vi sia presenza di persone nei medesimi, il furto avvenuto con introduzione del ladro mediante la sola rottura di vetri o cristalli (non antisfondamento) verrà indennizzato deducendo dall'importo liquidato a termini di polizza uno scoperto del 20%; nel caso di presenza di persone nei locali l'indennizzo verrà corrisposto senza alcuna detrazione. La garanzia non è operante se la sottrazione è avvenuta attraverso porte e finestre lasciate aperte senza alcun tipo di protezione.**

### **3. ESTENSIONE TERRITORIALE**

La presente assicurazione vale nei territori dell'Europa geografica, esclusi i paesi ex U.R.S.S. (salvo i Paesi Baltici) ed i paesi ex Jugoslavia (salvo la Slovenia e la Croazia).

### **4. CONDIZIONI PARTICOLARI PER SPEDIZIONE E TRASPORTO**

In caso di trasporto/spedizione gli strumenti devono essere rinchiusi in contenitori adeguati alla loro natura od essere imballati a regola d'arte.

Per i trasporti con veicoli lo strumento deve essere caricato in modo tale che, in assenza di incidenti, sia protetto dai normali urti e scuotimenti che si producano durante il viaggio. Inoltre i veicoli devono essere costantemente e ininterrottamente sorvegliati anche durante le soste (presso parcheggi sorvegliati) e curando che il bene assicurato non risulti visibile dall'esterno del veicolo stesso.

**Le spedizioni aeree devono essere fatte con dichiarazione di valore. Durante i viaggi aerei gli strumenti devono essere caricati in cabine o stive pressurizzate e riscaldate.**

Allorché lo strumento musicale viene movimentato e/o trasportato a mano, le garanzie della presente polizza operano unicamente e limitatamente contro:

- a) il furto in seguito ad infortunio od improvviso malore della persona incaricata del trasporto a mano;
- b) il furto con destrezza, limitatamente ai casi in cui la persona incaricata del trasporto ha indosso o tiene a mano lo strumento medesimo;
- c) il furto strappando di mano o di dosso alla persona lo strumento medesimo;
- d) la rapina (sottrazione di cose mediante violenza alla persona o minaccia).

L'assicurazione è operante esclusivamente per il Contraente/Assicurato o per la persona incaricata della movimentazione/trasporto a mano.

### **5. ANTICIPO INDENNIZZI**

L'Assicurato ha diritto di ottenere, prima della liquidazione del sinistro, il pagamento di un acconto pari al 50% dell'importo minimo che dovrebbe essere pagato in base alle risultanze acquisite, a condizione che non siano sorte contestazioni sull'indennizzabilità del sinistro stesso e che l'indennizzo complessivo sia prevedibile in almeno € 10.000,00.=.

L'obbligazione della Società verrà in essere dopo 90 giorni dalla data di denuncia del sinistro, sempreché siano trascorsi almeno 30 giorni dalla richiesta dell'anticipo.

L'acconto non potrà comunque essere superiore a € 100.000,00 qualunque sia l'ammontare stimato del sinistro.

Nel caso che l'assicurazione sia stipulata in base al valore a nuovo, la determinazione dell'acconto di cui sopra dovrà essere effettuata come se tale condizione non esistesse.

Trascorsi 90 giorni dal pagamento dell'indennità relativa al valore che le cose avevano al momento del sinistro,

## C.G.A. – Condizioni Addizionali

L'Assicurato potrà tuttavia ottenere un solo anticipo sul supplemento spettantegli, che verrà determinato in relazione allo stato dei lavori al momento della richiesta.

### **6. CASO DI MORTE O DI INTERVENUTA INCAPACITÀ DI INTENDERE E DI VOLERE DEL CONTRAENTE/ASSICURATO**

In caso di morte o di intervenuta incapacità di intendere e di volere del Contraente/Assicurato la garanzia trasporto è da considerarsi sospesa sino all'atto dell'avvenuta voltura del contratto.

### **7. FRANCHIGIA ASSOLUTA**

**In caso di sinistro, la Società corrisponderà all'Assicurato la somma assicurata a termini di polizza, sotto detrazione di una franchigia assoluta in Euro da definirsi caso per caso, che rimarrà sempre a carico esclusivo dell'Assicurato stesso.**

**Pertanto, nel caso di assicurazione presso diversi assicuratori, l'indennità verrà determinata ai sensi dell'art. 1910 "Assicurazione presso diversi assicuratori" del Codice Civile, senza tenere conto della franchigia che verrà detratta successivamente dall'importo così calcolato.**

### **8. SCIOPERI, SOMMOSSE, ATTI VANDALICI**

A maggior chiarimento delle Condizioni Generali di Assicurazione, si precisa che non sono escluse dalla garanzia, le perdite ed i danni occorsi agli oggetti assicurati per atti di terzi:

- a seguito di usurpazione di pubblici poteri;
- a seguito di scioperi, serrate, atti faziosi o contro la libertà del lavoro;
- a seguito di tumulti o sommosse civili;
- compiuti per vandalismo o sabotaggio.

### **9. ATTI DI TERRORISMO**

La garanzia è estesa alle perdite ed ai danni derivanti da atti di persone che agiscono per malvagità e per terrorismo.

Ai fini della presente estensione di garanzia, per atti di terrorismo s'intende un atto che comprende, ma che non è limitato all'uso della forza o violenza e/o la minaccia da parte di qualsiasi persona o gruppo/i di persone, sia che agiscano individualmente sia che agiscano per conto di o in connessione con qualsiasi organizzazione o Governo e commesso per finalità politiche, religiose, ideologiche o simili scopi ivi compresa l'intenzione d'influenzare qualsiasi Governo e/o incutere timore nella popolazione o in qualsiasi settore di questa.

### **10. CLAUSOLA ISTITUZIONALE DI ESCLUSIONE DI ATTACCHI CIBERNETICI**

- i)** Fermo restando quanto previsto dalla clausola **ii)** che segue, in nessun caso la seguente assicurazione coprirà perdite, danni, passività o spese causate o a cui abbia contribuito o derivanti, direttamente o indirettamente dall'uso di o da operazioni compiute, al fine di arrecare danno a mezzo di computer, sistema informatico, programma di software, codice vandalico, virus, processo o altro sistema elettronico.
- ii)** Ove la presente clausola sia parte di polizze che coprono rischi derivanti da guerra, guerra civile, rivoluzione, ribellione, insurrezione o conflitto civile, o da qualsiasi atto ostile da parte di o nei confronti di una potenza belligerante, terrorismo o persona che agisca per motivi politici la clausola **i)** non opererà nel senso di escludere perdite (che sarebbero altrimenti coperte) derivanti da qualsiasi computer, sistema informatico o programma software, o di altro sistema elettronico nel sistema di lancio e/o comando e/o dispositivo di fuoco di qualsiasi arma o missile

### **11. CLAUSOLA ISTITUZIONALE DI ESCLUSIONE DI CONTAMINAZIONE RADIOATTIVA, ARMI CHIMICHE, BIOLOGICHE, BIOCHIMICHE ED ELETTROMAGNETICHE**

In nessun caso la presente assicurazione coprirà perdite, danni, passività o spese direttamente o indirettamente causate o a cui abbia contribuito o derivanti:

- a) da radiazioni ionizzanti o contaminazione radioattiva da combustibile o scorie nucleari o dalla combustione di combustibile nucleare;
- b) dalle proprietà radioattive, tossiche, esplosive o comunque pericolose o contaminanti di impianti, reattori nucleari o altri elementi assemblanti o componenti nucleari degli stessi;
- c) da armi o congegni che utilizzino la fissione e/o fusione atomica o nucleare o altra reazione, forza o materia simile;
- d) dalle proprietà radioattive, tossiche, esplosive o comunque pericolose o contaminanti di materiale radioattivo. L'esclusione prevista nella presente sub-clausola non si estende agli isotopi radioattivi diversi dal combustibile nucleare ove tali isotopi siano preparati, trasportati, immagazzinati o usati per scopi commerciali, agricoli, medici, scientifici o per altri scopi pacifici simili;
- e) da armi chimiche, biologiche, biochimiche o elettromagnetiche.

## C.G.A. – Condizioni Addizionali

**Le seguenti "Condizioni Addizionali" sono operanti solo se espressamente indicate in polizza**

### **12. DEPREZZAMENTO**

Il punto **j)** dell'art. 13 – Esclusioni, delle Condizioni Generali di Assicurazione, s'intende annullato e non operante. Ad integrazione quindi di quanto previsto all'art. 20 – Determinazione dell'indennizzo, delle Condizioni Generali di Assicurazione, si conviene che, in caso di danneggiamento suscettibile di riparazione, la Società, oltre a quanto già previsto indennizza anche l'eventuale deprezzamento se quantificato.

### **13. ESTENSIONE TERRITORIALE (mondo intero)**

La garanzia è operante per le esibizioni, manifestazioni, esposizioni o fiere che si svolgano in tutto il mondo **ad eccezione** dei Paesi di seguito riportati:

Afghanistan, Albania, Armenia, Azerbaijan, Bangladesh, Belarus, Belize, Bolivia, Bosnia-Herzegovina, Bulgaria, Cambogia, Cile, Colombia, Corea del Nord, Costa Rica, Cuba, Ecuador, Egitto, El Salvador, Filippine, Georgia, Giamaica, Giordania, Guatemala, Guyana, Haiti, Honduras, India, Indonesia, Iran, Iraq, Kazakistan, Kirgizistan, Laos, Libano, Macedonia, Malesia, Moldavia, Montenegro, Marocco, Nepal, Nicaragua, Pakistan, Panama, Paraguay, Perù, Romania, Serbia, Siria, Sri Lanka, Suriname, Tailandia, Tajikistan, Trinidad & Tobago, Tunisia, Turkmenistan, Ucraina, Uruguay, Uzbekistan, Venezuela, Vietnam e Yemen.

**Ad integrazione di quanto sopra, si precisa che la Società non è obbligata alla copertura ed a pagare alcun danno o fornire alcun beneficio qualora essi spongano la Società a qualunque sanzione, divieto o restrizione in ottemperanza di risoluzioni emanate dalle Nazioni Unite o del commercio o sanzioni economiche, leggi o regolamenti adottati dall'Unione Europea, Regno Unito o dagli Stati Uniti d'America.**

### **14. DURATA DELL'ASSICURAZIONE**

Il contratto ha la durata di un anno dal "**indicare la data di effetto**" e cesserà alla sua naturale scadenza, senza obbligo di disdetta.

### **15. COLPA GRAVE DI TERZI**

La garanzia, a parziale deroga di quanto previsto all'art. 13 – Esclusioni, lettere l), m) ed n), delle Condizioni Generali di Assicurazione, comprende i danni derivanti da colpa grave di:

1. *parenti e/o affini del Contraente/Assicurato;*
2. *dipendenti del Contraente/Assicurato;*
3. *persone del cui operato devono rispondere il Contraente/Assicurato;*
4. *incaricati della sorveglianza dei locali.*

Limitatamente ai punti 2., 3. e 4. la deroga è operante sempre che, qualora sussista un reato, il Contraente e/o l'Assicurato denunci all'Autorità Giudiziaria il responsabile.

### **16. VARIAZIONI CLIMATICHE**

Il punto c) dell'art. 13 – Esclusioni, delle Condizioni Generali di Assicurazione, s'intende annullato e non operante. L'indennizzo però, dedotta la franchigia prevista alla Condizione Addizionale 7 – Franchigia Assoluta, è limitato ai costi sostenuti per la sostituzione o il ripristino quantitativo e qualitativo dello strumento, restando **sempre** escluso il deprezzamento dello strumento medesimo.

### **17. INCLUSIONE ED ESCLUSIONE DI STRUMENTI MUSICALI**

La garanzia, su base di "**stima accettata**", previa comunicazione alla Società mediante fax o @mail riportante una semplice descrizione, è automaticamente estesa fino alla concorrenza di Euro **da definirsi caso per caso** agli strumenti musicali da includere in garanzia nel corso dell'annualità assicurativa.

Con comunicazione alla Società mediante fax o @mail, la Società prende atto altresì delle esclusioni, anche temporanee, dalla garanzia di polizza di strumenti musicali assicurati.

Allo scadere di ogni annualità assicurativa, la Società, sulla base delle comunicazioni ricevute, emette apposita appendice per la regolazione del premio per il periodo trascorso, calcolando, se vi è incremento, in pro rata il premio relativo; **nel caso di conguaglio negativo la Società non procede ad alcun rimborso del premio pagato e non goduto.**

Allo scadere di ogni annualità assicurativa, la Società procede con appendice ad aggiornare i valori assicurati e conseguentemente i premi.

Il premio risultante dai conteggi di cui sopra, dovrà essere corrisposto alla Società entro 30 giorni dalla presentazione della relativa Appendice da parte della Società, trascorsi i quali la garanzia dovrà intendersi sospesa fino alle ore 24 del giorno in cui il premio verrà corrisposto.



## Articoli di legge

- 1341 C.C. Condizioni generali di contratto**  
Le condizioni generali di contratto predisposte da uno dei contraenti sono efficaci nei confronti dell'altro, se al momento della conclusione del contratto questi le ha conosciute o avrebbe dovuto conoscerle usando l'ordinaria diligenza.  
In ogni caso non hanno effetto, se non sono specificamente approvate per iscritto, le condizioni che stabiliscono, a favore di colui che le ha predisposte, limitazioni di responsabilità, facoltà di recedere dal contratto o di sospenderne l'esecuzione, ovvero sanciscono a carico dell'altro contraente decadenze, limitazioni alla facoltà di opporre eccezioni, restrizioni alla libertà contrattuale nei rapporti coi terzi, tacita proroga o rinnovazione del contratto, clausole compromissorie o deroghe alla competenza dell'autorità giudiziaria.
- 1342 C.C. Contratto concluso mediante moduli o formulari**  
Nei contratti conclusi mediante la sottoscrizione di moduli o formulari, predisposti per disciplinare in maniera uniforme determinati rapporti contrattuali, le clausole aggiunte al modulo o al formulario prevalgono su quelle del modulo o del formulario qualora siano incompatibili con esse, anche se queste ultime non sono state cancellate.  
Si osserva inoltre la disposizione del secondo comma dell'articolo precedente.
- 1469 bis C.C. Clausole vessatorie del contratto tra professionista e consumatore**  
(...) il consumatore è la persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta. (...)  
Si presumono vessatorie fino a prova contraria le clausole che hanno per oggetto o per effetto di:  
(...)  
7) riconoscere a solo professionista e non anche al consumatore la facoltà di recedere dal contratto (...).
- 1891 C.C. Assicurazione per conto altrui o per conto di chi spetta**  
Se l'assicurazione è stipulata per conto altrui o per conto di chi spetta, il contraente deve adempiere gli obblighi derivanti dal contratto, salvi quelli che per loro natura non possono essere adempiuti che dall'assicurato. I diritti derivanti dal contratto spettano all'assicurato, e il contraente, anche se in possesso della polizza, non può farli valere senza espresso consenso dell'assicurato medesimo. All'assicurato sono opponibili le eccezioni che si possono opporre al contraente in dipendenza del contratto. Per il rimborso dei premi pagati all'assicuratore e delle spese del contratto, il contraente ha privilegio sulle somme dovute dall'assicuratore nello stesso grado dei crediti per spese di conservazione.
- 1892 C.C. Dichiarazioni inesatte e reticenze con dolo o colpa grave**  
Le dichiarazioni inesatte e le reticenze del contraente, relative a circostanze tali che l'assicuratore non avrebbe dato il suo consenso o non lo avrebbe dato alle medesime condizioni se avesse conosciuto il vero stato delle cose, sono causa di annullamento del contratto quando il contraente ha agito con dolo o con colpa grave.  
L'assicuratore decade dal diritto d'impugnare il contratto se, entro tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza, non dichiara al contraente di volere esercitare l'impugnazione. L'assicuratore ha diritto ai premi relativi al periodo di assicurazione in corso al momento in cui ha domandato l'annullamento e, in ogni caso, al premio convenuto per il primo anno. Se il sinistro si verifica prima che sia decorso il termine indicato dal comma precedente, egli non è tenuto a pagare la somma assicurata. Se l'assicurazione riguarda più persone o più cose, il contratto è valido per quelle persone o per quelle cose alle quali non si riferisce la dichiarazione inesatta o la reticenza.
- 1893 C.C. Dichiarazioni inesatte e reticenze senza dolo o colpa grave**  
Se il contraente ha agito senza dolo o colpa grave, le dichiarazioni inesatte e le reticenze non sono causa di annullamento del contratto, ma l'assicuratore può recedere dal contratto stesso, mediante dichiarazione da farsi all'assicurato nei tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza. Se il sinistro si verifica prima che l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza sia conosciuta dall'assicuratore, o prima che questi abbia dichiarato di recedere dal contratto, la somma dovuta è ridotta in proporzione della differenza tra il premio convenuto e quello che sarebbe stato applicato se si fosse conosciuto il vero stato delle cose.
- 1894 C.C. Assicurazione in nome o per conto di terzi**  
Nelle assicurazioni in nome o per conto di terzi, se questi hanno conoscenza dell'inesattezza delle dichiarazioni o delle reticenze relative al rischio, si applicano a favore dell'assicuratore le disposizioni degli artt. 1892 e 1893.
- 1897 C.C. Diminuzione del rischio**  
Se il contraente comunica all'assicuratore mutamenti che producono una diminuzione del rischio tale che, se fosse stata conosciuta al momento della conclusione del contratto, avrebbe portato alla stipulazione di un premio minore, l'assicuratore, a decorrere dalla scadenza del premio o della rata di premio successiva alla comunicazione suddetta, non può esigere che il minor premio, ma ha facoltà di recedere dal contratto entro due mesi dal giorno in cui è stata fatta la comunicazione. La dichiarazione di recesso dal contratto ha effetto dopo un mese.

## Articoli di legge

**1898 C.C.**

### **Aggravamento del rischio**

Il contraente ha l'obbligo di dare immediato avviso all'assicuratore dei mutamenti che aggravano il rischio in modo tale che, se il nuovo stato di cose fosse esistito e fosse stato conosciuto dall'assicuratore al momento della conclusione del contratto, l'assicuratore non avrebbe consentito l'assicurazione o l'avrebbe consentita per un premio più elevato.

L'assicuratore può recedere dal contratto, dandone comunicazione per iscritto all'assicurato entro un mese dal giorno in cui ha ricevuto l'avviso o ha avuto in altro modo conoscenza dell'aggravamento del rischio.

Il recesso dell'assicuratore ha effetto immediato se l'aggravamento è tale che l'assicuratore non avrebbe consentito l'assicurazione; ha effetto dopo quindici giorni, se l'aggravamento del rischio è tale che per l'assicurazione sarebbe stato richiesto un premio maggiore.

Spettano all'assicuratore i premi relativi al periodo di assicurazione in corso al momento in cui è comunicata la dichiarazione di recesso.

Se il sinistro si verifica prima che siano trascorsi i termini per la comunicazione e per l'efficacia del recesso, l'assicuratore non risponde qualora l'aggravamento del rischio sia tale che egli non avrebbe consentito l'assicurazione se il nuovo stato di cose fosse esistito al momento del contratto; altrimenti la somma dovuta è ridotta, tenuto conto del rapporto tra il premio stabilito nel contratto e quello che sarebbe stato fissato se il maggiore rischio fosse esistito al tempo del contratto stesso.

**1901 C.C.**

### **Mancato pagamento del premio**

Se il contraente non paga il premio o la prima rata di premio stabilita dal contratto, l'assicurazione resta sospesa fino alle ore ventiquattro del giorno in cui il contraente paga quanto è da lui dovuto. Se alle scadenze convenute il contraente non paga i premi successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore ventiquattro del quindicesimo giorno dopo quello della scadenza.

Nelle ipotesi previste dai due commi precedenti il contratto è risolto di diritto se l'assicuratore, nel termine di sei mesi dal giorno in cui il premio o la rata sono scaduti, non agisce per la riscossione; l'assicuratore ha diritto soltanto al pagamento del premio relativo al periodo di assicurazione in corso e al rimborso delle spese. (...)

**1907 C.C.**

### **Assicurazione parziale**

Se l'assicurazione copre solo una parte del valore che la cosa assicurata aveva nel tempo del sinistro, l'assicuratore risponde dei danni in proporzione della parte suddetta, a meno che non sia diversamente convenuto.

**1910 C.C.**

### **Assicurazione presso diversi assicuratori**

Se per il medesimo rischio sono contratte separatamente più assicurazioni presso diversi assicuratori, l'assicurato deve dare avviso di tutte le assicurazioni a ciascun assicuratore.

Se l'assicurato omette dolosamente di dare l'avviso, gli assicuratori non sono tenuti a pagare l'indennità. Nel caso di sinistro, l'assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori a norma dell'articolo 1913, indicando a ciascuno il nome degli altri. L'assicurato può chiedere a ciascun assicuratore l'indennità dovuta secondo il rispettivo contratto, purché le somme complessivamente riscosse non superino l'ammontare del danno.

L'assicuratore che ha pagato ha diritto di regresso contro gli altri per la ripartizione proporzionale in ragione delle indennità dovute secondo i rispettivi contratti. Se un assicuratore è insolvente, la sua quota viene ripartita fra gli altri assicuratori.

**1913 C.C.**

### **Avviso all'assicuratore in caso di sinistro**

L'assicurato deve dare avviso del sinistro all'assicuratore o all'agente autorizzato a concludere il contratto, entro tre giorni da quello in cui il sinistro si è verificato o l'assicurato ne ha avuta conoscenza. Non è necessario l'avviso, se l'assicuratore o l'agente autorizzato alla conclusione del contratto interviene entro il detto termine alle operazioni di salvataggio o di constatazione del sinistro. (...)

**1914 C.C.**

### **Obbligo di salvataggio**

L'assicurato deve fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno.

Le spese fatte a questo scopo dall'assicurato sono a carico dell'assicuratore, in proporzione del valore assicurato rispetto a quello che la cosa aveva nel tempo del sinistro, anche se il loro ammontare, unitamente a quello del danno, supera la somma assicurata, e anche se non si è raggiunto lo scopo, salvo che l'assicuratore provi che le spese sono state fatte inconsideratamente. (...)

**1915 C.C.**

### **Inadempimento dell'obbligo di avviso o di salvataggio**

L'assicurato che dolosamente non adempie l'obbligo dell'avviso o del salvataggio perde il diritto all'indennità. Se l'assicurato omette colposamente di adempiere tale obbligo, l'assicuratore ha diritto di ridurre l'indennità in ragione del pregiudizio sofferto.

**1916 C.C.**

### **Diritto di surrogazione dell'assicuratore**

L'assicuratore che ha pagato l'indennità è surrogato, fino alla concorrenza dell'ammontare di essa, nei diritti dell'assicurato verso i terzi responsabili. Salvo il caso di dolo, la surrogazione non ha luogo se il danno è causato dai figli, dagli affiliati, dagli ascendenti, da altri parenti o da affini dell'assicurato stabilmente con lui conviventi o da domestici. L'assicurato è responsabile verso l'assicuratore del pregiudizio arrecato al diritto di surrogazione. Le disposizioni di questo articolo si applicano anche alle assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro e contro le disgrazie accidentali.

## Articoli di legge

- 2049 C.C.                    Responsabilità dei padroni e dei committenti**  
I padroni e i committenti sono responsabili per i danni arrecati dal fatto illecito dei loro domestici e commessi nell'esercizio delle incombenze a cui sono adibiti.
- 624 C.P.                    Furto**  
Chiunque si impossessa della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri, è punito con la reclusione da 6 mesi a 3 anni (...).
- 624 bis C.P.                Furto in abitazione e furto con strappo**  
(...).Alla stessa pena del 1° comma soggiace chi si impossessa della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri, strappandola di mano o di dosso alla persona (...).
- 628 C.P.                    Rapina**  
Chiunque per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, mediante violenza alla persona o minaccia s'impone della cosa mobile altrui sottraendola a chi la detiene è punito con la reclusione da 3 a 10 anni (...).
- 629 C.P.                    Estorsione**  
Chiunque, mediante violenza o minaccia, costringendo taluno a fare o ad omettere qualche cosa, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da 5 a 10 anni (...).
- 635 C.P.                    Danneggiamento**  
Chiunque distrugge, disperde, deteriora o rende, in tutto o in parte, inservibili cose mobili o immobili altrui, è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione fino ad un anno (...).  
La pena è della reclusione da sei mesi a 3 anni e si procede d'ufficio, se il fatto è commesso: (...) 3) su edifici pubblici o destinati ad uso pubblico o all'esercizio del culto, o su cose di interesse storico o artistico ovunque siano ubicate (...).
- 639 C.P.                    Deturpamento e imbrattamento di cose altrui**  
Chiunque, fuori dai casi previsti dall'art. 635, deturpa o imbratta cose mobili o immobili altrui, è punito, a querela della persona offesa, con la multa fino a € 103,29.  
Se il fatto è commesso su cose di interesse storico o artistico ovunque siano ubicate (...) si applica la pena della reclusione fino ad un anno o della multa fino a € 1.032,91 e si procede d'ufficio.
- 640 C.P.                    Truffa**  
Chiunque, con artifizii o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da 6 mesi a 3 anni (...).
- 646 C.P.                    Appropriazione indebita**  
Chiunque, per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, si appropria di denaro o la cosa mobile altrui di cui abbia, a qualsiasi titolo, il possesso è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione fino a 3 anni (...).

## INFORMATIVA GENERALE SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

AXA ART Versicherung AG Rappresentanza Generale per l'Italia rispetta i diritti e le libertà fondamentali delle persone con le quali entra in contatto e tratta con cura i loro dati personali che utilizza per lo svolgimento delle proprie attività. A conferma di questo impegno e per attuare le norme che intendono tutelare i loro dati personali forniamo qui di seguito tutte le informazioni necessarie sul trattamento effettuato dalla società.

Il titolare del trattamento dei dati personali è AXA ART Versicherung AG Rappresentanza Generale per l'Italia, con sede in Viale Don Luigi Sturzo 35, 20154 Milano.

Il titolare ha nominato un proprio Data Protection Officer, il quale è domiciliato presso la sede legale della Compagnia e può essere contattato all'indirizzo email a [privacy@axa-art.it](mailto:privacy@axa-art.it)

Per maggiori informazioni, si invita a visitare il sito web [www.axa-art.com/it/it/privacy](http://www.axa-art.com/it/it/privacy)

### A) Trattamento dei suoi dati personali per finalità assicurative

Per svolgere adeguatamente le attività necessarie alla gestione del rapporto assicurativo a Lei riferito, in qualità di cliente o potenziale cliente, la nostra Società (di seguito anche "AXA o AXA ART") ha la necessità di disporre di dati personali, anche sensibili relativi essenzialmente alla salute (ora nel GDPR, "categorie particolari di dati personali") e giudiziari a Lei riferiti e deve trattarli nel quadro delle finalità assicurative.

Alcuni di questi dati sono da Lei conferiti all'atto della sottoscrizione della polizza assicurativa o ci sono forniti da terzi per obbligo di legge o da altri soggetti quali: operatori assicurativi, gestori di banche dati legittimamente accessibili e organismi associativi e consortili propri del settore assicurativo. Altri sono dati che devono essere ancora da acquisire nel corso del rapporto assicurativo.

In particolare, useremo i Suoi dati per fornire servizi e prodotti assicurativi della Compagnia nell'ambito delle seguenti attività, indicate a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- quotazione, preventivi, predisposizione, stipulazione di polizze assicurative ed esecuzione degli obblighi dalle stesse derivanti; raccolta dei premi; liquidazione dei sinistri, pagamento o esecuzione di altre prestazioni;
- riassicurazione e coassicurazione;
- prevenzione e individuazione delle frodi assicurative e relative azioni legali; esercizio o difesa di diritti dell'assicurazione;
- adempimento di altri specifici obblighi di legge o contrattuali;
- analisi di nuovi mercati assicurativi o prodotti o servizi;
- gestione e controllo interno;
- attività statistiche, anche a fini di tariffazione;
- valutazione delle condizioni che permettono di definire la prosecuzione di un rapporto assicurativo in essere ed il rinnovo di una polizza in scadenza.

Esclusivamente per le finalità sopra indicate e sempre limitatamente a quanto strettamente inerente lo specifico rapporto assicurativo intercorrente tra Lei e AXA ART, secondo i casi in virtù delle basi giuridiche di cui sotto, i Suoi dati possono o debbono essere comunicati ad altri soggetti del settore assicurativo o di natura pubblica che operano - in Italia o all'estero - come autonomi titolari, soggetti tutti così costituenti la c.d. "catena assicurativa", in parte anche in funzione meramente organizzativa.

Nel caso di dati sensibili la eventuale comunicazione a destinatari individuati avverrà sulla base del Suo esplicito consenso, se verrà fornito.

Precisiamo che, senza i Suoi dati, non saremo in grado di fornirLe, le prestazioni, i servizi e/o i prodotti assicurativi relativi al contratto di cui Lei è parte. Potremo, inoltre, utilizzare i dati di recapito che abbiamo ricevuto per inviarLe comunicazioni di servizio strumentali per la gestione del rapporto assicurativo. Tenga quindi conto che in mancanza dei Suoi dati di recapito non ci sarà possibile contattarLa tempestivamente per fornirLe informazioni utili in relazione al rapporto contrattuale e ad altre comunicazioni di servizio.

**Base giuridica del trattamento:** rispetto alle finalità assicurative sopradescritte, il titolare del trattamento potrà trattare i Suoi dati personali senza consenso, essendo questi necessari per dare esecuzione al contratto di cui Lei è parte o per dare esecuzione a misure precontrattuali adottate su Sua richiesta.

Ulteriore base giuridica che legittima l'utilizzo dei dati per le finalità di cui sopra è la necessità di disporre di dati personali per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del trattamento. E', invece, legittimo interesse del titolare valutare la convenienza economica e le condizioni che permettono di definire la prosecuzione del rapporto assicurativo in essere ed il rinnovo di una polizza in scadenza e trattare i dati per agire o difendersi in giudizio e per prevenire frodi assicurative; come anche poter disporre di dati per analisi di nuovi mercati assicurativi o prodotti o servizi; gestione e controllo interno e attività statistiche, anche a fini di tariffazione.

Rispetto ai dati sensibili la base giuridica del trattamento dei Suoi dati personali è il Suo consenso.

Il consenso che Le chiediamo riguarda, quindi, il trattamento degli eventuali dati sensibili necessari alla esecuzione del contratto e il cui utilizzo sarà, in ogni caso, strettamente inerente alla fornitura dei servizi, e/o prodotti assicurativi e/o delle prestazioni citate, il cui trattamento è ammesso dalla **autorizzazione n. 5/2016 - Autorizzazione al trattamento**

## INFORMATIVA GENERALE SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

**dei dati sensibili da parte di diverse categorie di titolari - 15 dicembre 2016** della Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali.

Per i dati giudiziari, la base giuridica è l'autorizzazione 7/2016 - **Autorizzazione al trattamento dei dati giudiziari da parte di privati, di enti pubblici economici e di soggetti pubblici - 15 dicembre 2016** della Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali.

### B) **Trattamento dei dati personali comuni per attività commerciali, di marketing, di profilazione e statistiche**

In aggiunta alle finalità assicurative sopra menzionate, Le potremo chiedere di esprimere il Suo consenso espresso e facoltativo, al trattamento di Suoi dati da parte della nostra Società al fine di permetterci di svolgere attività promozionali di nostri servizi e/o prodotti. In particolare, i dati con il Suo consenso specifico ed espresso verranno usati per svolgere attività promozionali di servizi e/o prodotti sia con strumenti tradizionali (posta ordinaria o telefono) che con strumenti automatici (email, sms, mms, fax, social media), fermo restando che Lei potrà in ogni momento esprimere il Suo consenso anche solo limitatamente ad una di queste modalità di comunicazione. **Precisiamo che il consenso è, in questo caso, del tutto facoltativo** e che il Suo eventuale rifiuto non produrrà alcun effetto circa la fornitura dei servizi e/o prodotti assicurativi di cui alla presente informativa. Potrà liberamente acconsentire o negare il Suo consenso specifico alla raccolta e al trattamento dei Suoi dati per tali finalità. Inoltre, i dati, con il Suo ulteriore separato consenso potranno esser usati al fine di rilevare la qualità dei servizi o i bisogni della clientela e di effettuare ricerche di mercato e indagini statistiche per rilevare la qualità dei servizi o i bisogni della clientela, per effettuare ricerche di mercato e indagini statistiche, nonché definire il profilo dell'interessato per formulare proposte adeguate rispetto alle sue necessità e caratteristiche.

**Base giuridica del trattamento:** per le finalità commerciali, di marketing e di profilazione sopra descritte, il trattamento sarà effettuato dal titolare esclusivamente sulla base dello specifico consenso espresso dell'interessato al trattamento dei propri dati personali per tali specifiche finalità.

Per le finalità di analisi del mercato e di indagini statistiche, quando le attività di trattamento non sono effettuate utilizzando dati anonimi, Le chiederemo - anche in questo caso - di esprimere uno specifico consenso.

### **Modalità d' uso dei Suoi dati personali**

I Suoi dati personali sono trattati da AXA ART - titolare del trattamento - solo con modalità, strettamente necessarie per fornirLe le prestazioni, i servizi e/o prodotti assicurativi richiesti o previsti in Suo favore, ovvero, qualora vi abbia acconsentito, per ricerche di mercato, indagini statistiche, attività promozionali, di marketing e di profilazione; sono utilizzate le medesime modalità e procedure anche quando i dati vengono comunicati per gli stessi fini ai soggetti già indicati nella presente informativa, i quali a loro volta sono impegnati a trattarli usando solo modalità e procedure strettamente necessarie per le specifiche finalità indicate nella presente informativa.

### **Destinatari (a chi e dove sono comunicati i dati)**

In AXA ART, i dati sono trattati da dipendenti e collaboratori nell'ambito delle rispettive funzioni e in conformità alle istruzioni ricevute, per il conseguimento delle specifiche finalità indicate nella presente informativa; lo stesso avviene presso i soggetti già indicati nella presente informativa a cui i dati vengono comunicati.

In particolare, secondo il particolare rapporto assicurativo, i dati possono essere comunicati a taluni dei seguenti soggetti:

- assicuratori, coassicuratori (indicati nel contratto) e riassicuratori; agenti, subagenti, mediatori di assicurazione e di riassicurazione;
- collaboratori esterni e periti (quali storici dell'arte, esperti di sicurezza, consulenti legali, ecc.) per le valutazioni relative alle finalità sopra-citate. Tali collaboratori, di provata fiducia, opereranno dietro specifico incarico e verranno loro forniti i soli dati necessari all'espletamento della consulenza;
- Istituti Bancari per la liquidazione del danno;
- società del Gruppo a cui appartiene la nostra Società (controllanti, controllate o collegate, anche indirettamente, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge);
- organismi associativi (ANIA) e consortili propri del settore assicurativo;
- IVASS, Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato, CONSAP, UCI, Commissione di vigilanza sui fondi pensione, Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale ed altre banche dati nei confronti delle quali la comunicazione dei dati è obbligatoria.

Alcuni di questi destinatari - operanti talvolta anche al di fuori dell'Unione Europea - che svolgono per nostro conto compiti di natura tecnica, organizzativa o gestionale li abbiamo specificatamente nominato responsabili esterni del trattamento con apposito contratto. Ad altri, i dati sono comunicati quali autonomi titolari. Nell'ambito del Gruppo AXA, è legittimo interesse comunicare i dati tra le varie società che lo costituiscono per finalità amministrative interne, compreso il trattamento dei dati dei clienti o dei dipendenti.

L'elenco dei destinatari nominati responsabili del trattamento è disponibile presso l'Ufficio del personale del titolare.

Nel caso di trasferimento dei dati fuori dall'Unione Europea, questo avverrà conformemente alla vigente normativa, ovvero sulla base di norme vincolanti d'impresa (cd. BCR - Binding Corporate Rules) per i trasferimenti all'interno del Gruppo AXA (disponibili al link [www.axa-art.com/it/it/privacy](http://www.axa-art.com/it/it/privacy)), sull'applicazione di clausole contrattuali standard definite dalla Commissione Europea per i trasferimenti verso società non appartenenti al Gruppo AXA, ovvero sulla base di un giudizio di

## **INFORMATIVA GENERALE SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

adeguatezza del livello di protezione assicurato ai dati personali dal Paese importatore dei dati.

Resta inteso che il titolare potrà agire anche avvalendosi di società esterne specializzate, nonché di società di servizi informatici, telematici, di archiviazione e postali cui vengono affidati compiti di natura tecnica od organizzativa. Tali

soggetti terzi saranno nominati responsabili esterni con uno specifico contratto ed agiranno attenendosi alle istruzioni e alle misure di sicurezza che AXA ART avrà definito per tutelare la riservatezza dei Suoi dati personali.

I Suoi dati personali saranno utilizzati solo con modalità e procedure strettamente necessarie per effettuare le attività suddette e non verranno diffusi.

### **Tempo di conservazione dei dati**

Tutti i dati personali che La riguardano sono conservati a cura della nostra società per il tempo strettamente necessario alla gestione delle finalità del trattamento sopra indicate, fatti salvi gli obblighi di conservazione previsti dalla legge per finalità amministrativo-contabili e per ragioni fiscali. In ogni caso, i Suoi dati personali saranno cancellati o resi anonimi in modo irreversibile, decorsi 10 anni dalla cessazione del rapporto.

I dati trattati per finalità di marketing verranno cancellati decorsi 24 mesi dalla data della loro raccolta, mentre quelli relativi a finalità di profilazione verranno cancellati decorsi 12 mesi.

### **I Suoi diritti**

Gli articoli da 15 a 22, GDPR Le conferiscono l'esercizio di specifici diritti.

L'art. 15 riconosce agli interessati il diritto di accedere ai propri dati personali e di ottenerne copia. Il diritto di ottenere copia dei dati non deve ledere i diritti e le libertà altrui.

Con la domanda d'accesso, Lei ha diritto di ottenere la conferma o meno se sia in corso un trattamento sui Suoi dati personali e di conoscere le finalità e le categorie di dati trattati, i soggetti terzi cui i dati sono comunicati e se i dati sono trasferiti in un paese extracomunitario con garanzie adeguate. Lei ha, altresì, diritto di conoscere il tempo di conservazione dei propri dati personali, rispetto alle finalità sopra indicate.

Rispetto ai Suoi dati personali, Lei ha il diritto di chiedere la rettifica dei dati inesatti e la integrazione di quelli incompleti, la cancellazione (diritto all'oblio) alle condizioni indicate dall'art. 17, GDPR, la limitazione del trattamento, la portabilità dei dati e ha il diritto di opporsi ad attività di profilazione e marketing.

Nel caso in cui il consenso costituisca la base giuridica del trattamento, Lei può anche revocare in qualsiasi momento il consenso al trattamento dei Suoi dati personali.

Per l'esercizio dei Suoi diritti, Lei può rivolgersi ad AXA ART Versicherung AG - Rappresentanza generale per l'Italia - Viale Don Luigi Sturzo 35, 20154 Milano – c.a. Data Protection Officer - email a [privacy@axa-art.it](mailto:privacy@axa-art.it)

Per maggiori informazioni, si invita a visitare il sito web [www.axa-art.com/it/it/privacy](http://www.axa-art.com/it/it/privacy)

Il Data Protection Officer potrebbe avere bisogno di identificarLa, mediante richiesta di fornire copia del Suo documento d'identità.

### **Reclamo**

Nel caso in cui Lei ritenga che il trattamento dei propri dati personali violi le disposizioni del GDPR ha diritto di proporre reclamo alla Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali con sede in Roma, ai sensi dell'art. 77, GDPR, oltre che ricorrere innanzi all'Autorità giudiziaria.